



## Prodotto assicurativo di tipo polizza di rischio temporanea caso morte (Ramo I) a capitale e premio annuo costante

Condizioni di assicurazione Edizione Gennaio 2020 redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Fideuram  
Vita  
Serena**



---

# INDICE

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Sezione prima: Le prestazioni assicurate

Art. 1	L'oggetto delle coperture assicurative	Pag.	1
Art. 2	Le persone assicurabili	"	2
Art. 3	Le limitazioni alle coperture assicurative (esclusioni e periodi di carenza)	"	3

### Sezione seconda: Gli obblighi derivanti dal contratto

Art. 4	La modalità di ingresso in assicurazione	"	9
Art. 5	La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	"	10
Art. 6	L'aggravamento del rischio per la garanzia complementare in caso di morte per infortunio	"	10
Art. 7	La denuncia dell'infortunio e gli obblighi relativi per la garanzia complementare in caso di morte per infortunio	"	10
Art. 8	L'aggravamento del rischio per la garanzia complementare insorgenza malattia grave	"	10
Art. 9	La denuncia del sinistro e gli obblighi relativi per la garanzia complementare insorgenza malattia grave	"	10
Art. 10	I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta	"	11
Art. 11	Termini di prescrizione del contratto	"	12

### Sezione terza: Il premio

Art. 12	Il premio e la modalità di pagamento	"	12
Art. 13	La rivedibilità della copertura e del premio per la garanzia complementare insorgenza malattia grave	"	13

### Sezione quarta: Gli aspetti contrattuali

Art. 14	La durata del contratto	"	13
Art. 15	La sospensione, la riattivazione e la risoluzione del contratto	"	14
Art. 16	Il diritto di recesso del contratto	"	14
Art. 17	Il riscatto, il pegno ed il vincolo	"	15
Art. 18	La designazione dei Beneficiari	"	15

### Sezione quinta: Le altre caratteristiche del contratto

Art. 19	Il conflitto di interessi	"	16
Art. 20	La legge applicabile al contratto	"	16
Art. 21	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	"	16
Art. 22	Le controversie sulle garanzie complementari ed il ricorso al collegio di medici	"	16
Art. 23	La rinuncia all'azione di rivalsa per la garanzia complementare in caso di morte per infortunio	"	17
Art. 24	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	"	17
Art. 25	Le tasse e le imposte	"	17

## GLOSSARIO

---

---

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e a premio annuo costante denominato **Fideuram Vita Serena**.

Il Contraente, in aggiunta alla Garanzia Base in caso di morte, può attivare, alla sottoscrizione del contratto, anche la Garanzia Complementare in caso di morte per infortunio (cosiddetta Garanzia MI) e/o la Garanzia Complementare insorgenza malattia grave (cosiddetta Garanzia IMG) in forma anticipativa della prestazione prevista per la Garanzia Base, disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione.

## SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

### Art. 1 - L'oggetto delle Coperture Assicurative

#### 1.1 La Prestazione Assicurata Garanzia Base

Il capitale assicurato della Garanzia Base viene stabilito dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta di assicurazione e può essere compreso tra € 50.000 euro e € 1.000.000. Per la determinazione del capitale assicurato si deve tenere conto anche dei capitali assicurati ancora in vigore su altri contratti caso morte emessi dall'Impresa in capo allo stesso Assicurato; complessivamente l'Impresa non può assicurare più di € 1.000.000.

L'Impresa, in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della scadenza contrattuale, si impegna a pagare ai Beneficiari designati il capitale assicurato. Tale capitale, in caso di attivazione della Garanzia complementare insorgenza malattia grave, si intende al netto di quanto già eventualmente erogato a fronte della suddetta Garanzia complementare.

**In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa e i premi restano acquisiti da quest'ultima.**

#### 1.2 La Prestazione complementare facoltativa: Garanzia complementare in caso di morte per infortunio

Il Contraente alla stipula del contratto può aderire alla Garanzia complementare in caso di morte per infortunio dell'Assicurato (di seguito anche "Garanzia MI").

L'assicurazione complementare per il caso di morte per infortunio dell'Assicurato viene stipulata in base alle dichiarazioni rese all'Impresa dal Contraente e dall'Assicurato nella Proposta di assicurazione e nel Questionario sanitario, professionale e sportivo e, ove previsto, sulla base del rapporto di visita medica redatto dal medico (di base o specialista) scelto dall'Assicurato e gli eventuali accertamenti sanitari che si rendessero necessari.

L'Impresa stabilisce le condizioni di accettazione del rischio in relazione allo stato di salute, all'attività professionale e sportiva dell'Assicurato.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.**

La Garanzia MI entra in vigore contemporaneamente alla Garanzia Base e non potrà più essere successivamente modificata né revocata.

È considerato infortunio mortale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di lui morte, purché questa, quando non sia immediata, si verifichi entro due anni dall'evento.

La Garanzia MI prevede il pagamento ai Beneficiari di un capitale aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Garanzia Base, di importo pari:

- in caso di morte dell'Assicurato per infortunio non di tipo stradale, al capitale assicurato della Garanzia MI;
- in caso di morte dell'Assicurato per infortunio di tipo stradale, al doppio del capitale assicurato della Garanzia MI.

Il capitale assicurato della Garanzia MI è pari a:

- il capitale assicurato della Garanzia Base, se tale capitale risulta pari o inferiore e € 500.000;
- € 500.000, se il capitale assicurato della Garanzia Base è superiore a tale importo.

Per la determinazione del capitale assicurato della Garanzia MI si deve tenere conto anche dei capitali assicurati su altri contratti caso morte emessi dall'Impresa in capo allo stesso Assicurato e ancora in vigore.

**In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa per la Garanzia MI e i premi restano acquisiti da quest'ultima.**

### **1.3 Prestazione complementare facoltativa: Garanzia complementare insorgenza malattia grave**

Il Contraente alla stipula del contratto può aderire alla Garanzia complementare insorgenza malattia grave dell'Assicurato (di seguito anche "Garanzia IMG").

L'assicurazione complementare per il caso di insorgenza malattia grave viene stipulata in base alle dichiarazioni rese all'Impresa dal Contraente e dall'Assicurato nella Proposta di assicurazione e nel Questionario sanitario, professionale e sportivo e, ove previsto, sulla base del rapporto di visita medica redatto dal medico (di base o specialista) scelto dall'Assicurato e gli eventuali accertamenti sanitari che si rendessero necessari.

L'Impresa stabilisce le condizioni di accettazione del rischio in relazione allo stato di salute, all'attività professionale e sportiva dell'Assicurato.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.**

**Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della Garanzia IMG il contratto non è più contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o malafede.**

La Garanzia IMG entra in vigore contemporaneamente alla Garanzia Base e non potrà più essere successivamente modificata né revocata.

La Garanzia IMG prevede il pagamento al Contraente del 50% del capitale assicurato della Garanzia Base con un limite di € 300.000, nel caso in cui all'Assicurato in corso di contratto venga diagnosticata una delle malattie gravi evidenziate nel successivo Art. 3 al punto 3.3.

Al verificarsi del primo accertamento di una malattia grave tra quelle assicurate e a seguito del relativo pagamento della prestazione spettante, la Garanzia IMG decade e non saranno più dovuti i relativi premi. Inoltre, l'Impresa provvederà a ridurre l'importo del premio relativo alla Garanzia Base in funzione del capitale assicurato residuo previsto per la suddetta garanzia.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto successivamente al pagamento della prestazione assicurata relativa alla Garanzia IMG, ai Beneficiari designati per la Garanzia Base verrà corrisposto il capitale assicurato dalla Garanzia Base, al netto di quanto già corrisposto per la Garanzia IMG.

**In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale senza che sia insorta una delle patologie previste dalla presente Garanzia IMG non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa e i premi restano acquisiti da quest'ultima.**

## **Art. 2 - Le persone assicurabili**

### **2.1 Garanzia Base**

È assicurabile la persona fisica che:

- a) alla data di decorrenza del contratto abbia un'età compresa tra 18 e 65 anni;
- b) alla scadenza del contratto abbia un'età non superiore a 75 anni.

L'età dell'Assicurato viene determinata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero quella uguale o superiore a sei mesi.

---

L'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta, in ogni caso, la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

## 2.2 Garanzia Complementare in caso di morte per infortunio

È assicurabile l'Assicurato della Garanzia Base che alla data di decorrenza del contratto abbia un'età compresa tra 25 e 60 anni, estremi inclusi.

L'età dell'Assicurato viene determinata con i criteri indicati al precedente punto 2.1 della Garanzia Base. L'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta, in ogni caso, la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

## 2.3 Garanzia Complementare insorgenza malattia grave

È assicurabile l'Assicurato della Garanzia Base che alla data di decorrenza del contratto abbia un'età compresa tra 18 e 65 anni, estremi inclusi.

L'età dell'Assicurato viene determinata con i criteri indicati al precedente punto 2.1 della Garanzia Base. L'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta, in ogni caso, la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

## Art. 3 - Le limitazioni alle coperture assicurative (esclusioni e periodi di carenza)

### 3.1 Garanzia Base

Il rischio di morte per la Garanzia Base è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo quanto di seguito specificato.

È **escluso** dalla copertura caso morte il decesso causato da:

- a) dolo del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari. L'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione, comporta, dopo 14 giorni, l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.

Per meglio descrivere le modalità con cui operano le esclusioni si rappresenta di seguito, **a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo**, un caso.

Ipotizziamo che nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso dell'Assicurato a causa di un incidente stradale e che, a seguito degli accertamenti svolti, sia emerso che l'Assicurato non era abilitato alla guida del veicolo che conduceva.

In tal caso l'Impresa non riconoscerà la prestazione assicurata in quanto il decesso è stato determinato da uno degli eventi esclusi dalla copertura assicurativa.

Ferme le cause di esclusione sopra indicate, la copertura assicurativa è sempre operante in caso di decesso dell'Assicurato per:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto tra le esclusioni) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

È invece previsto un periodo di sospensione della copertura (cosiddetto **periodo di carenza**) di:

- **2 anni** dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi **12 mesi** dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a suicidio;
- **7 anni** dall'entrata in vigore dell'assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- **6 mesi** dall'entrata in vigore dell'assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato per qualsiasi altra causa diversa da quanto sopra indicato e fatte salve le esclusioni.

Nei casi in cui si applica un periodo di carenza, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a) delle esclusioni, per il quale non è prevista alcuna prestazione, l'Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente la somma dei versamenti effettuati al netto di eventuali imposte e diritti.

Per meglio descrivere le modalità con cui opera la carenza si rappresentano di seguito, **a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo**, due casi.

**Esempio 1: l'Impresa non paga la prestazione assicurata durante il periodo di carenza**

Ipotizziamo che il decesso dell'Assicurato sia dipeso da suicidio avvenuto entro il 1° anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione. In tal caso la prestazione assicurata non è riconosciuta e la somma dei versamenti effettuati al netto di eventuali imposte e diritti viene restituita ai Beneficiari.

**Esempio 2: l'Impresa paga la prestazione assicurata durante il periodo di carenza**

Ipotizziamo che il decesso dell'Assicurato sia stato causato da polmonite sopravvenuta dopo l'entrata in vigore del contratto e si sia verificato durante il periodo di carenza. In tal caso la prestazione assicurata è riconosciuta perché il decesso, nonostante si sia verificato durante il periodo di carenza, è stato causato da una delle malattie per le quali è previsto contrattualmente che la carenza non si applichi.

### 3.2 Garanzia Complementare in caso di morte per infortunio

Per la Garanzia MI si applica quanto disciplinato nel proseguo del presente articolo e quanto disciplinato al precedente punto 3.1 della Garanzia Base (fatta eccezione di quanto ivi indicato in merito al periodo di carenza).

È **coperto** il decesso derivante da:

- asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- conseguenze di ingestione o assorbimento per errore di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive);
- conseguenze di morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- annegamento;
- assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore;
- lesioni da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie;
- infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- infortuni causati da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

È invece **escluso** dalla Garanzia MI il decesso derivante da:

- pratica di sport aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalate di rocce od accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, rugby, football americano;
- partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
- abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- azioni delittuose dell'Assicurato;
- trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio;
- guerre, insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio.

Per meglio descrivere le modalità con cui operano le esclusioni si rappresenta di seguito, **a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo**, un caso.

Ipotizziamo che l'evento che ha determinato la morte da infortunio dell'Assicurato sia legato alla pratica del pugilato.

In tal caso l'Impresa non riconoscerà la prestazione assicurata in quanto il decesso è avvenuto a causa di uno degli eventi esclusi dalla copertura assicurativa complementare.

La Garanzia MI non prevede un periodo di sospensione della copertura assicurativa (cosiddetto **periodo di carenza**).

### 3.3 Garanzia Complementare insorgenza malattia grave

La Garanzia IMG è prestata per l'insorgenza delle 10 patologie riportate di seguito, insorte e diagnosticate all'Assicurato dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.

#### 1. Infarto del miocardio (attacco cardiaco)

Si intende la necrosi del tessuto cardiaco conseguente ad una ostruzione prolungata del flusso sanguigno. Sotto tale definizione, l'infarto del miocardio deve essere confermato dall'aumento e/o dalla riduzione dei valori dei marker biochimici cardiaci (troponina o CKMB) a livelli considerati diagnostici dell'infarto del miocardio, unitamente ad almeno due dei seguenti criteri:

- sintomi di ischemia (come il dolore toracico);
- alterazioni elettrocardiografiche (ECG) indicative di una nuova ischemia (nuove Alterazioni ST-T o nuovo blocco di branca sinistra);
- sviluppo di onde Q patologiche nell'ECG.

La diagnosi deve essere confermata da uno Specialista Cardiologo.

#### Dalla copertura assicurativa sono esclusi:

- sindrome coronarica acuta (angina stabile o instabile);
- aumento della troponina in assenza di manifesta malattia ischemica del cuore (es. miocarditi, ballooning apicale, contusione cardiaca, embolismo polmonare, tossicità da farmaci);
- infarto del miocardio in presenza di arterie coronariche normali o causato da vasospasmo coronarico, bridging miocardico o abuso di droghe;
- infarto del miocardio che avvenga nei 14 giorni successivi ad angioplastica coronarica o intervento di bypass.

#### 2. Cancro

Si intende ogni tumore maligno con diagnosi positiva confermata istologicamente e caratterizzato dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale.

La diagnosi deve essere confermata da uno specialista.

Viene inoltre coperto, salvo esplicita esclusione riportata nella Nota di copertura, la leucemia, il linfoma maligno e la sindrome mielodisplasica.

#### Dalla copertura assicurativa sono esclusi:

- tumori istologicamente classificati come pre-maligni, non invasivi o carcinoma in situ (inclusi carcinoma mammario duttale o lobulare in situ e displasia cervicale CIN-1, CIN-2 and CIN-3);
- cancro della prostata, salvo che classificato istologicamente con un Gleason score maggiore di 6 o progredito ad una classificazione clinica TNM almeno di T2N0M0;
- leucemia cronica linfocitica, salvo che sia progredita almeno ad uno stadio di Binet B;
- carcinoma della pelle basocellulare o squamoso e melanoma maligno allo stadio IA (T1aN0M0), salvo che vi sia evidenza di metastasi;
- cancro tiroideo papillare con diametro inferiore ad 1 cm e classificato istologicamente come T1N0M0;

- micro-carcinoma papillare della vescica istologicamente classificato come Ta;
- policitemia Rubra Vera e Trombocitopenia essenziale;
- gammopatia Monoclonale di significato indeterminato;
- linfoma Gastrico MALT, qualora possa essere trattato con eradicazione dell'Helicobacter;
- tumore Stromale Gastrointestinale (GIST) agli stadi I e II secondo l'AJCC Cancer Staging Manual, Settima Edizione (2010);
- linfoma cutaneo, salvo che richieda trattamento con chemioterapia o radioterapia;
- carcinoma mammario microinvasivo (classificato istologicamente come T1mic), salvo che sia necessaria mastectomia, chemioterapia o terapia radiante;
- carcinoma microinvasivo della cervice uterina (istologicamente classificato allo stadio IA1), salvo che sia necessaria isterectomia, chemioterapia o terapia radiante.

### **3. Ictus - risultante in sintomi permanenti**

Si intende la necrosi del tessuto cerebrale come conseguenza di un evento cerebrovascolare acuto causato da trombosi intracranica o emorragia (inclusa l'emorragia subaracnoidea), o embolismo da fonte extracranica con insorgenza acuta di sintomi neurologici, e presenza di nuovi deficit neurologici (come più avanti definito) oggettivamente rilevabili con esami clinici.

Il deficit neurologico deve persistere per almeno 3 mesi a decorrere dalla data della diagnosi.

La diagnosi deve essere confermata da uno Specialista Neurologo e supportata dal risultato di test per immagini.

#### **Dalla copertura assicurativa sono esclusi:**

- attacco Ischemico Transitorio (TIA) e il Deficit Ischemico Neurologico Prolungato Reversibile (PRIND);
- lesioni traumatiche dei tessuti cerebrali o dei vasi sanguigni;
- deficit neurologico (come più avanti definito) conseguente ad ipossia in genere, infezione, malattia infiammatoria, emicrania o procedura medica;
- rilievo incidentale mediante un test per immagini (scansione CT o MRI) in assenza di sintomi clinici chiaramente correlati (ictus silente);
- necrosi del tessuto del nervo ottico, della retina o dell'organo vestibolare.

### **4. Malattia renale allo stadio terminale – richiedente dialisi permanente**

Si intende l'insufficienza cronica ed irreversibile di entrambi i reni, che comporti necessità di emodialisi regolare o sia stata impiantata dialisi peritoneale.

La dialisi deve essere necessaria dal punto di vista medico e deve essere confermata da uno Specialista Nefrologo.

#### **Dalla copertura assicurativa è esclusa:**

- insufficienza renale acuta reversibile che richieda dialisi renale temporanea.

### **5. Trapianto degli organi maggiori**

Si intende l'effettivo sottoporsi, come ricevente, ad un trapianto, allogenico o isogenico, ad uno o più dei seguenti organi: cuore, rene, fegato (incluso il trapianto di parte del fegato ed il trapianto da donatore vivente), polmone (incluso il trapianto di un lobo da donatore vivente o il trapianto di un solo polmone), midollo osseo (trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche mediante ablazione totale del midollo osseo), intestino tenue e pancreas.

Rientra nella copertura il trapianto (mediante trapianto di tessuto allogenico) di parte o dell'intero volto, della mano, del braccio e della gamba.

La condizione che porta al trapianto deve essere considerata non trattabile con qualsiasi altro mezzo, con conferma da parte di uno specialista.

#### **Dalla copertura assicurativa sono esclusi:**

- trapianto di altri organi, parti del corpo o tessuti (inclusi cornea e pelle);
- trapianto di altre cellule (incluse cellule isolate e cellule staminali diverse da quelle emopoietiche).

### **6. Paralisi degli arti - totale ed irreversibile**

Si intende la perdita totale e irreversibile della funzione muscolare a tutti i 2 arti a seguito di lesioni o malattia del midollo spinale o del cervello. L'arto è definito come il braccio completo o la gamba completa.

---

La paralisi deve permanere per più di 3 mesi, essere confermata da uno Specialista Neurologo e essere supportata da risultati clinici e diagnostici.

**Dalla copertura assicurativa sono esclusi:**

- paralisi a causa di autolesionismo o disturbi psicologici;
- Sindrome di Guillain Barrè;
- paralisi periodica o ereditaria.

**7. Sclerosi multipla – risultante in sintomi permanenti**

Si intende la diagnosi definitiva di sclerosi multipla, che deve essere confermata da uno Specialista Neurologo e supportata da:

- attuale compromissione clinica della funzione motoria o sensoriale, che deve essere persistita per un periodo continuativo di almeno 6 mesi;
- risonanza magnetica per immagini (MRI) che evidenzia almeno due lesioni di demielinizzazione, nel cervello o nel midollo spinale, caratteristiche della sclerosi multipla.

**Dalla copertura assicurativa sono esclusi:**

- possibile sclerosi multipla e sindromi neurologicamente o radiologicamente isolate suggestive ma non diagnostiche della sclerosi multipla;
- neurite ottica isolata e neuromielite ottica.

**8. Malattia del Motoneurone - con conseguente perdita permanente delle capacità fisiche**

Si intende la diagnosi definitiva di una delle seguenti malattie del motoneurone:

- Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA o malattia di Lou Gehring);
- Sclerosi Primaria Laterale (SLP);
- Atrofia Muscolare Progressiva (PMA);
- Paralisi Bulbare Progressiva (PBP).

La malattia deve comportare una totale incapacità di svolgere, da soli, almeno 3 attività su 6 della vita quotidiana, per un periodo continuativo di almeno 3 mesi, senza alcuna ragionevole possibilità di recupero.

Le attività della vita quotidiana (ADL) sono:

- lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia (incluso entrare e uscire dalla vasca da bagno o dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente con altri mezzi;
- vestirsi e svestirsi: la capacità di indossare, togliere, allacciare e slacciare tutti gli indumenti e, se necessario, eventuali tutori, arti artificiali o altri strumenti apparecchi chirurgici;
- nutrirsi: la capacità di nutrirsi quando il cibo è stato preparato e reso disponibile;
- mantenimento dell'igiene personale: la capacità di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale;
- utilizzando il bagno o altrimenti controllando le funzioni dell'intestino e della vescica;
- muoversi tra le stanze: la capacità di spostarsi da una stanza all'altra su un pavimento piano;
- entrare e uscire dal letto: la capacità di sposarsi dal letto su una sedia o sedia a rotelle e tornare indietro.

La diagnosi deve essere confermata da un Consulente Neurologo e supportata da studi sulla conduzione nervosa (NCS) ed elettromiografia (EMG).

**Dalla copertura assicurativa sono esclusi:**

- neuropatia motoria multifocale (MMN) e miosite da corpi inclusi;
- sindrome post-polio;
- atrofia muscolare spinale;
- polimiosite e dermatomiosite.

**9. Grave malattia del fegato - Child-Pugh Classe B o C**

Si intende la diagnosi definitiva di malattia epatica grave evidenziata da un punteggio Child-Pugh di almeno 7 punti (classe B o C di Child-Pugh). Il punteggio deve essere calcolato mediante tutte le seguenti variabili:

- livelli di bilirubina totale;
- livelli di albumina sierica;
- severità dell'ascite;

- International Normalised Ratio (INR);
- encefalopatia epatica.

La diagnosi deve essere confermata da un Consulente Gastroenterologo e supportata da risultati di diagnostica per immagini.

**Dalla copertura assicurativa è esclusa** la malattia epatica grave secondaria all'uso di alcool o droghe (incluse le infezioni da epatite B o C dovute all'uso di droghe per via endovenosa).

#### 10. Coma - con conseguenti sintomi permanenti

Si intende la diagnosi definitiva di uno stato di incoscienza senza alcuna reazione o risposta a stimoli esterni o bisogni interni, che:

- abbia un punteggio pari o inferiore a 8 sulla scala del coma di Glasgow per almeno 96 ore;
- richieda l'uso di sistemi di supporto vitale e provochi un persistente deficit neurologico, come di seguito definito, che deve essere valutato almeno 30 giorni dopo l'insorgenza del coma.

La diagnosi deve essere confermata da un Consulente Neurologo.

Per **deficit neurologico** si intende i sintomi di disfunzioni nel sistema nervoso presenti negli esami clinici. I sintomi che rientrano nella copertura includono intorpidimento, iperestesia (aumento della sensibilità), paralisi, debolezza localizzata, disartria (difficoltà con la parola), afasia (incapacità di parlare), disfagia (difficoltà a deglutire), disturbi visivi, difficoltà a camminare, mancanza di coordinazione, tremore, convulsioni, letargia, demenza, delirio e coma. In relazione a tale definizione, non rientrano nella copertura:

- l'anomalia rilevata da TC o Risonanza Magnetica o altre tecniche di diagnostica per immagini in assenza di sintomi clinici correlati;
- segni neurologici che si verificano senza anomalia sintomatica, ad es. riflessi vivaci senza altri sintomi;
- sintomi di origine psicologica o psichiatrica.

#### **Dalla copertura assicurativa sono esclusi:**

- il coma indotto per ragioni mediche;
- qualsiasi coma causato da lesioni autoinflitte, consumo di alcool o droghe.

#### **L'assicurazione inoltre non vale in caso di:**

- decesso dell'Assicurato prima della diagnosi della malattia grave;
- ricadute o recidive di patologie gravi in atto o preesistenti alla stipula del contratto;
- insorgenza di una malattia grave che sia dovuta alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altre infezioni HIV correlate;
- malformazioni congenite, malattie genetiche o difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto.

In caso di diagnosi di malattia grave, **la liquidazione non sarà comunque effettuata se** il sinistro è conseguenza di:

- diagnosi rilasciata al di fuori dell'Unione Europea (vengono comunque incluse Svizzera, Norvegia, Islanda e Regno Unito), Stati Uniti d'America, Canada e Australia. La diagnosi in questi casi deve essere sempre confermata da parte di una Struttura Sanitaria ubicata in Italia. **Se il decesso dovesse sopravvenire prima della conferma della diagnosi in Italia non verrà corrisposto il capitale previsto dalla Garanzia IMG;**
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano debitamente certificati dal competente ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- rifiuto di seguire le cure mediche;
- guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni o scioperi, sommosse, tumulti cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e/o sostanze psicotrope e simili;

- tentato suicidio o azioni di autolesionismo da parte dell'Assicurato;
- contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo o atti di guerra;
- movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia, terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo e accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radioterapiche);
- diagnosi effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- malattie nervose e mentali.

In caso di diagnosi di malattia grave, **la liquidazione non sarà inoltre effettuata se** il sinistro sia riconducibile alla pratica delle seguenti attività sportive:

- alpinismo oltre 3° grado di difficoltà scala UIAA e oltre 4000 metri di altezza;
- attività di sub (non accompagnati, in notturna, senza brevetto e senza autorespiratore, oltre 30 metri di profondità visita di grotte, visita di relitti e ricerca di tesori, campane subacquee e tentativi di record);
- sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo;
- gare di automobilismo, gare di motociclismo, motonautica, paracadutismo, speleologia;
- sport estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting);
- volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio;
- equitazione, pugilato.

Per meglio descrivere le modalità con cui operano le esclusioni si rappresentano di seguito, **a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo**, due casi.

**Esempio 1:** Ipotizziamo che l'infarto miocardico insorto e diagnosticato all'Assicurato dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione sia avvenuto nei 14 giorni successivi ad angioplastica coronarica o intervento di bypass. In tal caso l'Impresa non riconoscerà la prestazione assicurata in quanto, pur a fronte di una delle patologie contrattualmente previste, l'evento specifico è escluso dalla copertura assicurativa complementare.

**Esempio 2:** Ipotizziamo che nel corso della durata contrattuale sia insorta e diagnosticata una malattia grave che sia dovuta alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). In tal caso l'Impresa non riconoscerà la prestazione assicurata in quanto l'evento specifico è escluso dalla copertura assicurativa complementare.

La Garanzia IMG prevede un periodo di sospensione della copertura assicurativa (cosiddetto **periodo di carenza**) di **6 mesi** dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Per meglio descrivere le modalità con cui opera la carenza si rappresenta di seguito, **a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo**, un caso.

Ipotizziamo che sia insorto e diagnosticato un ictus all'Assicurato dopo l'entrata in vigore del contratto e durante il periodo di carenza. In tal caso la prestazione assicurata della garanzia complementare non è riconosciuta.

## SEZIONE SECONDA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

### Art. 4 - La modalità di ingresso in assicurazione

L'ingresso in assicurazione è subordinato alla valutazione del rischio da parte dell'Impresa sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato nella Proposta di assicurazione, nel Questionario sanitario, professionale e sportivo e, ove previsto, sulla base del rapporto di visita medica redatto dal medico (di base o specialista) scelto dall'Assicurato e gli eventuali accertamenti sanitari che si rendessero necessari.

L'Impresa stabilisce le condizioni di accettazione del rischio in relazione allo stato di salute, all'attività professionale e sportiva dell'Assicurato, prevedendo ove necessario il pagamento di un sovrappremio da parte del Contraente.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione (o dalla sua riattivazione) il contratto non è più contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o malafede.

#### **Art. 5 - La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione**

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio e l'eventuale sovrappremio indicato nella Proposta di assicurazione.

Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione coincide con le ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

#### **Art. 6 - L'aggravamento del rischio per la garanzia complementare in caso di morte per infortunio**

Ai sensi dell'art. 1898 del codice civile l'Assicurato è tenuto, agli effetti della prosecuzione della Garanzia MI, a comunicare per iscritto all'Impresa ogni cambiamento dell'attività esercitata (di tipo professionale e sportivo), dichiarata in fase di stipula del contratto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

#### **Art. 7 - La denuncia dell'infortunio e gli obblighi relativi per la garanzia complementare in caso di morte per infortunio**

L'evento mortale deve essere denunciato per iscritto all'Impresa.

Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell'Assicurato è stata causata da infortunio in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione, autorizzando i medici a dare all'Impresa tutte le informazioni che essa potesse loro chiedere e consentire qualsiasi indagine che l'Impresa ritenesse necessaria.

Al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, oltre a quanto sopra indicato, è richiesta la documentazione riportata all'Art. 10 delle Condizioni di assicurazione.

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, qualora quella ricevuta non dovesse risultare sufficiente per la valutazione del sinistro.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali, dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento, agli aventi diritto.

#### **Art. 8 - L'aggravamento del rischio per la garanzia complementare insorgenza malattia grave**

Ai sensi dell'art. 1898 del codice civile l'Assicurato è tenuto, agli effetti della prosecuzione della Garanzia IMG, a comunicare per iscritto all'Impresa ogni cambiamento dell'attività esercitata (di tipo professionale e sportivo), dichiarata in fase di stipula del contratto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

#### **Art. 9 - La denuncia del sinistro e gli obblighi relativi per la garanzia complementare insorgenza malattia grave**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia IMG l'Assicurato dovrà essere in vita trascorsi almeno 30 giorni dal momento della diagnosi.

---

La denuncia di sinistro riferita ad una delle malattie gravi coperte dalla presente Garanzia IMG deve essere presentata all'Impresa dal Contraente o, se coincidente con l'Assicurato impossibilitato dalla sopraggiunta malattia, da altra persona in sua vece, entro 30 giorni dalla data della diagnosi.

Unitamente alla denuncia di sinistro dovrà essere inviata all'Impresa la seguente documentazione:

- certificato dello specialista o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi precisa e la data di diagnosi della malattia grave di cui risulta affetto l'Assicurato, indicandone altresì l'origine incidentale o patologica;
- documentazione indicata nelle definizioni di cui all'Art. 3 al punto 3.3 per la conferma e la certificazione della diagnosi;
- certificato di esistenza in vita trascorsi almeno 30 giorni dalla diagnosi della malattia;
- copia delle cartelle cliniche in caso di ricovero presso struttura ospedaliera o casa di cura;
- nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica: documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante;
- qualora la diagnosi sia rilasciata all'Assicurato da una struttura medica al di fuori dell'Unione Europea (vengono comunque incluse Svizzera, Norvegia, Islanda e Regno Unito), Stati Uniti D'America, Canada e Australia, confermata della diagnosi da parte di una Struttura Sanitaria ubicata in Italia.

Al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, qualora quella ricevuta non dovesse risultare sufficiente per la valutazione del sinistro.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali, dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento.

#### **Art. 10 - I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta**

**Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle Condizioni di assicurazione devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.**

In particolare i documenti da produrre sono i seguenti:

- richiesta di liquidazione del capitale firmata da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con l'indicazione della data di nascita);
- certificato medico attestante la causa del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;
- copia delle cartelle cliniche relative a tutti i ricoveri che l'Assicurato ha subito;
- in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad eventi accidentali, verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- se l'Assicurato non ha lasciato testamento: dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari del presente contratto, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
- se l'Assicurato ha lasciato testamento: copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari del presente contratto, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
- nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci: decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;

- nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica: documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante.

Per quanto riguarda la documentazione sanitaria relativa alle circostanze del decesso dell'Assicurato necessaria per l'erogazione della prestazione assicurata:

- l'Impresa e il Beneficiario cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di "vicinanza alla prova", per acquisire tale documentazione;
- il Beneficiario raccoglie e presenta direttamente all'Impresa la predetta documentazione. Qualora abbia particolari difficoltà ad acquisirla (per esempio in quanto non faccia parte degli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato), potrà mettersi in contatto con l'Impresa al fine di conferirle specifico mandato affinché, nel nome e nell'interesse del Beneficiario e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, si possa attivare per il suo recupero;
- in ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione se già in suo possesso;
- l'Impresa riconoscerà un importo fino a un massimo di € 50 euro a titolo di indennità forfettaria per il costo di estrazione delle cartelle cliniche e/o certificazioni mediche. Tale importo potrà essere erogato una sola volta indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti dal Cliente e verrà riconosciuto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, indicando le coordinate bancarie del soggetto che sostiene la spesa.

Al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, a seguito di specifiche esigenze l'Impresa si riserva di richiedere ulteriore documentazione, motivando adeguatamente le ragioni istruttorie su cui si fonda la richiesta di integrazione documentale.

**Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata.**

**Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali, dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento, a favore degli aventi diritto.**

### **Art. 11 - Termini di prescrizione del contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In caso di omessa richiesta ovvero dell'invio dell'ulteriore documentazione necessaria per istruire la pratica di liquidazione entro il suddetto termine o di ogni altro atto valido ad interrompere la prescrizione, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quanto disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **SEZIONE TERZA IL PREMIO**

### **Art. 12 - Il premio e la modalità di pagamento**

#### **12.1 Garanzia Base**

A fronte dell'accettazione del rischio da parte dell'Impresa, il Contraente si impegna a pagare un premio annuo costante per tutta la durata dell'assicurazione. L'importo del premio dipende da:

- l'età dell'Assicurato;
- l'importo del capitale assicurato;
- la durata dell'assicurazione;
- la frequenza dei versamenti;
- l'eventuale aggravamento del rischio valutato dall'Impresa in funzione della documentazione sanitaria e delle dichiarazioni dell'Assicurato sulle attività professionali e sportive.

L'importo del premio annuo è comunicato dall'Impresa in sede di elaborazione del Progetto esemplificativo delle prestazioni.

Il premio annuo può essere corrisposto anche con frazionamento mensile; in tal caso il premio annuo verrà maggio-

---

rato dei diritti di frazionamento pari al 2% su base annua. La periodicità di corresponsione del premio è scelta dal Contraente alla stipula del contratto e non può essere successivamente modificata.

Il premio da versare alla sottoscrizione del contratto può essere corrisposto mediante l'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento indicati nella Proposta di assicurazione; le rate di premio successive alla prima possono essere corrisposte esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al Contraente.

### **12.2 Garanzia Complementare in caso di morte per infortunio**

Il premio annuo dovuto per la Garanzia MI dipende dall'importo del capitale assicurato e dalle dichiarazioni in merito alle attività professionali e sportive effettuate dall'Assicurato.

Il premio annuo deve essere corrisposto in base al frazionamento prescelto dal Contraente per la Garanzia Base. In caso di frazionamento mensile si applica un diritto di frazionamento pari al 2% su base annua.

Per il pagamento del premio valgono le norme regolanti la Garanzia Base, di cui al precedente punto 12.1. L'importo del premio è comunicato dall'Impresa in sede di elaborazione del Progetto esemplificativo delle prestazioni.

### **12.3 Garanzia Complementare insorgenza malattia grave**

Il premio annuo dovuto per la Garanzia IMG dipende da:

- l'età dell'Assicurato;
- l'importo del capitale assicurato;
- la durata dell'assicurazione;
- la frequenza dei versamenti;
- l'eventuale aggravamento del rischio valutato dall'Impresa in funzione della documentazione sanitaria e delle dichiarazioni dell'Assicurato sulle attività professionali e sportive.

La periodicità di corresponsione del premio è la stessa della Garanzia Base; in caso di frazionamento mensile il premio annuo verrà maggiorato dei diritti di frazionamento pari al 2% su base annua.

Per il pagamento del premio valgono le norme regolanti la Garanzia Base, di cui al precedente punto 12.1. L'importo del premio è comunicato dall'Impresa in sede di elaborazione del Progetto esemplificativo delle prestazioni.

## **Art. 13 - La rivedibilità della copertura e del premio per la garanzia complementare insorgenza malattia grave**

L'Impresa si riserva in corso di contratto, **trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione**, di rivedere la copertura assicurativa e/o il premio della Garanzia IMG qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi.

In tal caso ne darà comunicazione al Contraente informandolo delle modifiche da apportare alla garanzia (ad es. precisazioni sulle definizioni delle malattie gravi coperte) e dell'eventuale nuovo importo del premio della Garanzia IMG.

In caso di accettazione da parte del Contraente delle modifiche proposte, a partire dalla ricorrenza annuale di polizza successiva si intendono applicate le nuove Condizioni di assicurazione della Garanzia IMG e sarà dovuto l'eventuale nuovo importo del premio.

**In caso di non accettazione o assenza di riscontro da parte del Contraente, la prestazione assicurata dalla garanzia IMG verrà ricalcolata (in diminuzione o in aumento) in funzione delle nuove basi tecniche, a partire dalla ricorrenza annuale successiva al 90° giorno successivo all'invio della comunicazione di rivedibilità della copertura e/o del premio da parte dell'Impresa.**

## **SEZIONE QUARTA GLI ASPETTI CONTRATTUALI**

### **Art.14 - La durata del contratto**

La durata del contratto può essere scelta dal Contraente tra un minimo di 5 anni e un massimo di 25 anni, fermo restando quanto indicato all'Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

**Decorso tale periodo l'assicurazione si estingue ed i premi pagati restano acquisiti all'Impresa.**

## Art. 15 - La sospensione, la riattivazione e la risoluzione del contratto e delle garanzie complementari

### 15.1 Garanzia Base

L'assicurazione può essere sospesa in qualsiasi momento mediante **interruzione volontaria del pagamento dei premi**.

La copertura assicurativa verrà mantenuta per tre mesi dalla prima rata di premio non corrisposta. In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in tale periodo l'Impresa tratterà dalla prestazione da erogare il totale delle rate di premio rimaste insolute fino alla data del decesso.

**Trascorsi tre mesi dalla prima rata di premio non corrisposta il contratto viene rescisso; in tal caso i premi pagati restano all'Impresa e i Beneficiari non hanno più diritto a ricevere alcuna somma in caso di morte dell'Assicurato.**

Entro dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente può comunque richiedere la **riattivazione del contratto** presentando un nuovo Questionario sanitario, professionale e sportivo ed eventualmente il Rapporto di visita medica e gli accertamenti sanitari richiesti dall'Impresa per la valutazione del rischio da riattivare. In caso di accettazione del rischio da parte dell'Impresa, il Contraente è tenuto al pagamento di tutte le rate di premio arretrate, rettificata, se del caso, per tenere conto dell'eventuale aggravamento del rischio valutato dall'Impresa in funzione della documentazione sanitaria e delle dichiarazioni dell'Assicurato sulle attività professionali e sportive.

In caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

**Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione è risolta e non può più essere riattivata.**

### 15.2 Garanzia Complementare in caso di morte per infortunio

La Garanzia MI non può essere sospesa od eliminata in corso di contratto.

**Nel caso di mancato pagamento del premio della Garanzia Base la presente Garanzia MI verrà annullata di pieno diritto ed i premi per essa pagati resteranno acquisiti all'Impresa.**

La riattivazione della Garanzia Base dà diritto alla contestuale riattivazione della Garanzia MI, secondo le norme disciplinate al precedente punto 15.1.

La Garanzia MI si estingue alla scadenza del contratto o, se antecedente, alla ricorrenza annuale di contratto successiva al compimento del 65° anno di età dell'Assicurato.

### 15.3 Garanzia Complementare insorgenza malattia grave

La Garanzia IMG non può essere sospesa od eliminata in corso di contratto.

**Nel caso di mancato pagamento della Garanzia Base la presente Garanzia IMG verrà annullata di pieno diritto ed i premi per essa pagati resteranno acquisiti all'Impresa.**

La riattivazione della Garanzia Base dà diritto alla contestuale riattivazione della Garanzia IMG, secondo le norme disciplinate al precedente punto 15.1.

La Garanzia IMG cessa al verificarsi del primo dei seguenti casi:

- accertamento dell'insorgenza di una tra le malattie gravi assicurate dalla suddetta garanzia;
- raggiungimento della scadenza del contratto;
- ricorrenza annuale di polizza in cui l'età dell'Assicurato, determinata con i criteri indicati all'Art. 2 al punto 2.1 della Garanzia Base, è pari a 70 anni.

## Art. 16 - Il diritto di recesso del contratto

**Il Contraente ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni) può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto conferma della conclusione dello stesso, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata A.R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa, rimborsa al Contraente, un importo pari al premio da questi corrisposto, diminuito dell'imposta sul premio delle eventuali garanzie complementari, della parte di premio corrispondente al rischio corso dall'Impresa per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 50 euro.

#### **Art. 17 - Il riscatto, il prestito ed il vincolo**

La presente assicurazione non prevede il diritto di riscatto né la concessione di prestiti.

Il contratto può essere oggetto di garanzia personale tramite vincolo sulle somme assicurate, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa, ricevuta comunicazione scritta dell'avvenuto vincolo, ne effettua annotazione sul contratto o su appendice allo stesso.

#### **Art. 18 - La designazione dei Beneficiari**

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente che faccia espressa menzione del presente contratto, l'Impresa ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni assicurate nella Proposta di assicurazione. Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto l'apposizione del vincolo sulle prestazioni assicurate ed in genere qualsiasi atto dispositivo del contratto potrà essere effettuato solo con il consenso scritto dei Beneficiari;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

**Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto all'Impresa o disposte per testamento; pena l'inefficacia della designazione, la comunicazione del Contraente inviata all'Impresa deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".**

**Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte della Compagnia, sempreché a tale data l'Assicurato sia in vita, corredata di tutti gli elementi utili per la corretta identificazione dei nuovi beneficiari.**

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati e i contatti di un Referente terzo, diverso da uno dei Beneficiari, che l'Impresa potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari. **È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

**Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando l'Impresa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:**

- conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare l'Impresa al fine di contattare i Beneficiari;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

La designazione del Referente terzo è revocabile e modificabile dal Contraente in qualsiasi momento della vita contrattuale.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti i relativi dati e contatti. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà ritenuta valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione propeedeutica.

**Le eventuali modifiche e/o revoche del Referente Terzo avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, sempreché a tale data l'Assicurato sia in vita.**

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione propeedeutica.

## **SEZIONE QUINTA LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**

### **Art. 19 - Il conflitto di interessi**

Non sono state individuate occasioni in cui l'Impresa, nella commercializzazione del presente prodotto, possa operare direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interessi. In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opererà in modo da non recare pregiudizio al Contraente. L'Impresa si è dotata di procedure e di normative interne atte ad individuare e regolamentare le situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interessi originati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. In particolare l'Impresa si è dotata di specifiche procedure per la trattazione di affari e rapporti contrattuali con le altre parti correlate del Gruppo, in modo da rilevare in tali accordi – prima della loro attuazione – la presenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi dei Contraenti e regolarli di conseguenza. Le misure organizzative adottate consentono di attuare un meccanismo costante di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili" su cui l'Impresa pone in essere le eventuali cautele o le limitazioni operative volte a escludere il rischio di pregiudizio a discapito dei Contraenti. Le procedure sono sottoposte a revisione periodica da parte dell'Impresa che ne verifica l'efficacia e l'adeguatezza in rapporto al mutare degli assetti organizzativi e dei requisiti normativi.

### **Art. 20 - La legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione. In tal caso sarà l'Impresa a proporre quella da applicare sulla quale, comunque, prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

### **Art. 21 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente**

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

### **Art. 22 - Le controversie sulle garanzie complementari ed il ricorso al collegio di medici**

In caso di controversia sulla natura del decesso per la garanzia complementare in caso di morte per infortunio e sulla natura della malattia grave per la garanzia complementare insorgenza malattia grave, è facoltà delle parti conferire, per iscritto, mandato a decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

---

**Art. 23 - La rinuncia all'azione di rivalsa per la garanzia complementare in caso di morte per infortunio**

L'Impresa rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa, prevista dall'art. 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**Art. 24 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

**Art. 25 - Le tasse e le imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli aventi diritto.

## GLOSSARIO

- Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente
- Basi tecniche:** si intende l'osservazione dei dati statistici di accadimento degli eventi assicurati sulla popolazione di riferimento e le altre ipotesi adottate per la determinazione del premio da corrispondere per la copertura assicurativa (es. composizione della popolazione di riferimento)
- Beneficiario:** persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto
- Capitale assicurato:** importo che l'Impresa si impegna a corrispondere al Beneficiario
- Carenza:** periodo di sospensione della copertura assicurativa durante il quale, in caso di decesso dell'Assicurato o insorgenza di una malattia grave, l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurata, fatta salva, laddove prevista, la restituzione dei premi versati al netto delle imposte
- Condizioni di assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
- Conflitto di interessi:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse dell'Impresa può confliggere con quello del Contraente
- Contraente:** persona fisica o giuridica, se persona fisica deve coincidere con l'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa
- Contratto di puro rischio:** è un contratto di assicurazione caratterizzato da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato, quali ad esempio il decesso e l'insorgenza di malattie gravi e che prevede il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi
- Copertura assicurativa:** Impegno dell'Impresa a pagare la prestazione indicata nel contratto di assicurazione durante il periodo in cui l'assicurazione è attiva
- Costi (o spese):** oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati
- Data di conclusione del contratto:** coincide con la data in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio dovuto alla stipula del contratto. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati
- Data di decorrenza del contratto:** data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto
- Data di scadenza:** data in cui cessano gli effetti del contratto
- Durata dell'assicurazione:** intervallo di tempo, che intercorre fra la data di entrata in vigore dell'assicurazione e quella della scadenza, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative
- Dichiarazioni:** informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato prima della stipula o nel corso del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione
- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita):** documento che contiene le principali informazioni per consentire al Contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche analoghe
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita):** documento che fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto
- Età dell'Assicurato:** per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno

---

**Esclusioni:** rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione

**Garanzia Base:** impegno dell'Impresa a pagare la prestazione in caso di morte indicata nel contratto di assicurazione durante il periodo in cui l'assicurazione è attiva

**Garanzia Complementare:** impegno dell'Impresa a pagare le prestazioni facoltative in caso di morte per infortunio ed in caso di insorgenza di una delle Malattie Gravi indicate nel contratto di assicurazione durante il periodo in cui l'assicurazione è attiva. L'adesione a tali coperture facoltative può avvenire solo alla sottoscrizione del modulo di proposta

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce all'Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili che causano la morte

**Impresa (o Impresa di assicurazione):** Fideuram Vita S.p.A.. È l'Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione

**IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP che svolge l'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria

**Malattia Grave:** una delle dieci patologie aventi le caratteristiche definite nelle Condizioni di assicurazione

**Modulo di proposta (o Proposta di assicurazione):** modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate

**Nota di copertura:** documento probatorio del contratto, emesso dall'Impresa ai sensi dell'art. 1888 del codice civile

**Progetto esemplificativo delle prestazioni:** ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei relativi premi

**Premio annuo costante:** importo che il Contraente versa all'Impresa, alle scadenze previste, per tutta la durata dell'assicurazione, quale corrispettivo delle prestazioni assicurate

**Prescrizione:** estinzione del diritto alla prestazione per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti alle prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni

**Questionario sanitario, professionale e sportivo:** questionario presente nel Progetto esemplificativo delle prestazioni che contiene una serie di domande relative allo stato di salute e alle attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato, sulla base delle quali è determinato il premio da corrispondere. **È molto importante che le risposte siano sempre veritiere ed esaustive; eventuali inesattezze potrebbero far perdere ai Beneficiari il diritto al pagamento delle somme assicurate**

**Rapporto di visita medica:** modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato, redatto dal medico (di base o specialista) scelto dall'Assicurato, che l'Impresa utilizza al fine di valutare i rischi da assumere con il contratto di assicurazione

**Recesso:** la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione e di ottenere il rimborso del premio versato

**Referente Terzo:** soggetto diverso da uno dei Beneficiari cui l'Impresa può fare riferimento per il pagamento della prestazione assicurata

**Riattivazione:** facoltà del Contraente di riattivare le garanzie assicurative, entro i termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione



**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma [fideuramvita@legalmail.it](mailto:fideuramvita@legalmail.it) Capitale Sociale Euro 357.446.836  
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA  
11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle  
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei  
Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**